

**ATTO ORGANIZZATIVO PER IL RICEVIMENTO E LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING**

(Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24)

Indice

Introduzione ed obiettivi del documento	pag. 2
1. La segnalazione whistleblowing	pag. 2
2. I soggetti legittimati alla segnalazione	pag. 2
3. Ambito oggettivo delle segnalazioni ammesse	pag. 3
4. Il Gestore delle segnalazioni	pag. 3
5. Le forme di segnalazione interna adottate da Sovit	pag. 4
6. La gestione delle segnalazioni	pag. 5
7. La politica adottata per le segnalazioni anonime	pag. 6
8. Il canale di segnalazione esterno	pag. 7
9. Le misure di protezione del segnalante	pag. 7
10. Il trattamento dati	pag. 8
11. Gli obblighi informativi	pag. 9

Introduzione ed obiettivi del documento

Con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 15 marzo 2023 (*di seguito anche indicato semplicemente come “Decreto”*), è stata recepita dall’ordinamento italiano la direttiva UE del 2019/1937 relativa alla “ protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione “ (*cd disciplina whistleblowing*) .

Lo scopo della norma è costituito dal contrasto e dalla prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, garantendo adeguata protezione alle persone che segnalano la commissione di illeciti, civili, amministrativi e penali all’interno di una organizzazione di cui hanno fatto o fanno parte e dei quali abbiano avuto percezione nel corso od a causa delle mansioni lavorative svolte all’interno dell’organizzazione stessa.

L’obiettivo del presente documento è rappresentare le modalità operative per la gestione delle segnalazioni, nonché fornire al segnalante indicazioni circa oggetto, contenuto , destinatari e modalità di segnalazione, unitamente alle garanzie di tutela riservategli.

1. La segnalazione Whistleblowing

La segnalazione è la comunicazione scritta od orale, compiuta da un soggetto che nello svolgimento delle proprie mansioni od a causa di esse, ha conoscenza della commissione di un illecito tra quelli previsti dal D Lgs.vo 24/2023 o del fondato rischio della sua commissione, quali situazioni di pericolo che possono arrecare danno al Sovit, agli stakeholder ed a qualunque altra categoria di oggetti.

2. I soggetti legittimati alla segnalazione

Sono “segnalanti” o “persone segnalanti”, le persone fisiche che compiono la segnalazione (o la divulgazione pubblica) di fatti rilevanti ai sensi della disciplina whistleblowing di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo. Sono pertanto tali soggetti che hanno instaurato con Sovit rapporti giuridici anche diversi da quelli subordinati, quali per esempio lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso Sovit, volontari, soci, tirocinanti, soci ecc...

Ciò che rileva, pertanto, è l’esistenza di una relazione qualificata tra segnalante e Sovit .

3. **Ambito oggettivo delle segnalazioni ammesse**

L'ambito di applicazione della disciplina è molto complesso ; nel contesto aziendale di Sovit, esso concerne :

- a) informazioni, compresi i fondati sospetti, di illeciti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231
- b) informazioni, compresi i fondati sospetti, di violazione del Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del suddetto decreto legislativo.

Per le segnalazioni dei casi a) e b) è utilizzabile esclusivamente il canale interno predisposto dalla società

- c) informazioni di illeciti commessi in violazione delle norme UE ed atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE o di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione Sono quindi estranee al campo di applicazione del Decreto, le segnalazioni che a) siano legate ad un interesse personale del segnalante b) siano relative alla materia della sicurezza e difesa nazionale

4. **Il Gestore delle segnalazioni**

Sovit ha individuato la figura del ricevente la segnalazione e gestore della stessa, nell'Organismo di Vigilanza previsto dal decreto legislativo n. 231/01, quale organo indipendente, autonomo e qualificato (di seguito il Gestore). Nel caso di Sovit tale organo è in composizione monocratica nella persona dell'Avv. Gino Ambrosini, con studio sito in Sarzana (SP) Piazza Garibaldi 27, recapito telefonico 0187.622952

Nel caso in cui il Gestore si debba avvalere di esperti esterni o di soggetti appartenenti ad altre funzioni aziendali per lo svolgimento delle sue funzioni, è necessario oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta, alla quale sono estesi gli obblighi di riservatezza espressamente previsti dalla disciplina whistleblowing.

Nel caso in cui la segnalazione sia inviata ad un soggetto diverso dal Gestore e sia evidente che si tratta di una segnalazione whistleblowing, la stessa dovrà essere trasmessa entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, al Gestore medesimo dandone contestuale notizia al segnalante.

Chi ha ricevuto la segnalazione è tenuto alla più totale riservatezza .

Gestione degli eventuali conflitti di interessi - una situazione di conflitto di interesse si individua nell'ipotesi in cui il Gestore coincida con il soggetto segnalato o sia

persona comunque coinvolta od interessata dalla segnalazione. In tali situazioni la segnalazione dovrà essere indirizzata all'organo amministrativo.

5. Le forme di segnalazione interna adottate da Sovit

I canali di segnalazione interna sono in forma scritta od orale; entrambi devono essere adeguati ed idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, così come analoga riservatezza è garantita dalle modalità di archiviazione della segnalazione stessa..

Sovit ritiene adeguati e idonei i seguenti **canali interni di segnalazione** da essa istituiti

canale interno in forma scritta

Si è ritenuto di adottare la forma analogica uniformandosi a tale uopo a quanto indicato nelle Linee Guida ANAC. Pertanto la segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse, includendo nella prima i dati identificativi del segnalante, unitamente ad un documento di identità; nella seconda l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione" ed indirizzata all'Avv. Gino Ambrosini c/o Sovit S.r.l. Società con Unico Socio, Via della Breccia Violetta snc 55040 Pietrasanta.

canale interno in forma orale

- a) è stata adottata una linea telefonica dedicata corrispondente al n° 329.0808477, attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 – 18.00 esclusi i consueti periodi festivi, al quale risponde il Gestore delle segnalazioni. Quest'ultimo, ricevuta la segnalazione, opererà secondo le modalità previste nel capitolo relativo alla gestione delle segnalazioni
- b) su richiesta del segnalante, vi è sempre la possibilità di un incontro diretto con il Gestore (che dovrà essere fissato entro un tempo ragionevole di 8-10 gg dalla segnalazione). In quest'ultimo caso, l'incontro dovrà avvenire in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante ed è consigliato procedere alla sua registrazione. Le dichiarazioni rilasciate dal segnalante nel corso dell'incontro saranno verbalizzate a cura del Gestore ed il verbale sarà sottoscritto dal segnalante previo suo consenso. Al verbale saranno allegati tutti i documenti prodotti dal segnalante, al quale verrà rilasciata una copia del verbale. Si applicano le modalità previste nel capitolo relativo alla gestione delle segnalazioni

6. La gestione delle segnalazioni

La gestione delle segnalazioni avviene in quattro fasi :

- a. protocollazione e custodia
- b. istruttoria
- c. investigazione e comunicazione dell'esito
- d. archiviazione

Protocollazione e custodia

Nel caso di segnalazione cartacea o in forma orale, verrà assegnato uno specifico ID alfanumerico al segnalante e la segnalazione dovrà essere protocollata su un registro informatico o cartaceo con l'indicazione degli estremi della segnalazione , quali:

- ❖ giorno ed ora della segnalazione
- ❖ soggetto segnalante
- ❖ oggetto della segnalazione
- ❖ note
- ❖ stato della segnalazione (che dovrà essere aggiornata in ogni stadio del processo, quali per es. istruttoria preliminare, archiviazione etc...)
- ❖ eventuali modalità organizzative volte a proteggere la riservatezza della trasmissione in modalità cartacea (es. luogo di custodia del registro, chi vi ha accesso, condizioni di inaccessibilità di terzi estranei alle segnalazioni, ecc..)

Istruttoria

Serve a verificare la fondatezza della segnalazione ricevuta. In un primo screening il Gestore:

- ❖ verifica l'eventuale palese infondatezza della segnalazione disponendone in tal caso l'archiviazione
- ❖ verifica la necessità di ulteriori informazioni ove la segnalazione non sia ben circostanziata; se non è possibile reperire ulteriori informazioni e non sia possibile avviare l'indagine essa potrebbe essere archiviata
- ❖ in caso di segnalazione ben circostanziata, procede nell'indagine

Istruttoria e comunicazione dell'esito

La finalità dell'istruttoria è quella di verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute attraverso l'acquisizione degli elementi utili a valutarne la fondatezza , nel riserbo più assoluto sull'identità del segnalante e dell'oggetto della segnalazione.

Ove necessario, il Gestore può rivolgersi ad altre funzioni aziendali per il compimento dell'istruttoria e queste ultime sono tenute a cooperare.

Di ogni investigazione il Gestore redige un report finale che contiene quale contenuto minimo :

- ❖ i fatti accertati
- ❖ le evidenze raccolte
- ❖ cause e carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata

Il Gestore sintetizza i risultati in un verbale che viene trasmesso all'organo amministrativo o, se in conflitto di interessi con uno di essi, all'amministratore non in conflitto. Se in conflitto con entrambi gli amministratori, il verbale sarà trasmesso ai soci.

In caso di segnalazione fondata – i soggetti aziendali competenti potranno decidere le sanzioni disciplinari da applicare in base al sistema disciplinare e/o valutare eventuali comunicazioni alle autorità competenti. Se emergenti gap nel sistema di controllo e gestione dei rischi, le funzioni aziendali competenti potranno valutare opportune azioni migliorative

In caso di segnalazione infondata – i soggetti aziendali competenti potranno valutare l'applicazione di sanzioni al segnalante in mala fede

Archiviazione

Al fine di garantire tracciabilità, riservatezza, conservazione e reperibilità dei dati trattati nel corso del procedimento , le segnalazioni sono archiviate sia in formato digitale attraverso cartella di rete protette da password, sia in formato cartaceo in apposito armadio messo in sicurezza ed accessibile al Gestore od alle persona espressamente da lui autorizzate.

La conservazione della documentazione è prevista per 5 anni.

7. La politica adottata per segnalazioni anonime

In caso di ricezione di segnalazioni anonime, le stesse non saranno trattate come segnalazioni Whistleblowing e non saranno ammissibili.

Tuttavia, ove se le stesse siano puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, possono essere equiparate alle segnalazioni ordinarie e come tali essere trattate in base ai regolamenti interni o rivolgendosi al superiore gerarchico.

Tutte le segnalazioni anonime dovranno comunque essere registrate dal Gestore e la eventuale documentazione ricevuta conservata; ciò in quanto laddove il segnalante venisse identificato ed abbia subito ritorsioni, allo stesso dovranno essere garantire le tutele previste per il Whistleblower.

8. Il canale di segnalazione esterno

La segnalazione esterna può avvenire nei seguenti casi :

- non è stato istituito il canale interno di segnalazione
- la persona ha già fatto una segnalazione interna ma essa non ha avuto seguito
- la persona ha fondato motivo di ritenere che se effettuasse la segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o la stessa possa determinare il rischio di ritorsione
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Il canale di segnalazione esterna è istituito presso l'ANAC in modalità scritta, orale o mediante incontro diretto se richiesto dal segnalante. Se la segnalazione esterna è presentata a soggetto diverso dall'ANAC, viene trasmessa a quest'ultima entro sette giorni dalla data del ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

9. Le misure di protezione del segnalante (Whistleblower)

A seguito della segnalazione, viene assegnato un ID anonimo al segnalante (vedere quanto previsto nel paragrafo protocollazione) ed a tutela di quest'ultimo tale ID sarà utilizzato in tutti i documenti e comunicazioni ufficiali nel corso dell'attività istruttoria.

Per il whistleblower sono previste : a) la tutela della sua riservatezza e b) il divieto di discriminazioni

- La tutela della riservatezza è garantita tramite l'obbligo di segretezza della sua identità , cui sono tenuti sia il Gestore che i soggetti di cui egli si avvalga in fase di istruttoria, che l'ANAC

Salve alcune eccezioni, le misure di protezione si applicano anche ad altri soggetti, quali:

i facilitatori , ovvero coloro che assistono il segnalante e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo . A titolo esemplificativo le LG ANAC lo individuano nel collega di ufficio del segnalante o di altro ufficio, o colui che ricopre la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante senza spendere la sigla sindacale.

le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante legate ad esso da uno stabile legame affettivo (es convivenza) o di parentela entro il quarto grado

colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contestato lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto stabile abituale e corrente

enti di proprietà del segnalante (in via esclusiva od in compartecipazione anche minoritaria)

entri presso i quali il segnalante lavora

Nell'ambito del processo disciplinare attivato dall'ente contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante :

- non può essere rivelata se la contestazione è fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione
- può essere rivelata se la contestazione è fondata in tutto od in parte sulla segnalazione e l'identità del segnalante sia indispensabile alla difesa del segnalato, solo previo consenso espresso del segnalante e previo avviso a quest'ultimo delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati. Se il segnalante nega il consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata e quindi il procedimento non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori .

Resta sempre ferma la facoltà di procedere con la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

- Divieto di ritorsioni o discriminazioni nei confronti del segnalante è garantito attraverso il divieto di ritorsioni (per es licenziamento, sospensioni, retrocessioni digrado, mutamento di funzioni, riduzione stipendio ecc...) per motivi collegati direttamente od indirettamente alla segnalazione.

Colui che ritiene di avere subito una ritorsione in conseguenza della segnalazione compiuta, può agire in giudizio nei confronti dell'autore della ritorsione nonchè della società, se quest'ultima abbia partecipato attivamente alla ritorsione.

In tutti questi casi la legge prevede un'inversione dell'onere della prova, nel senso che sarà l'autore della asserita ritorsione a dover dimostrare che la modifica delle condizioni di lavoro del segnalante non traggono origine dalla segnalazione.

10. Il trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi alla Procedura Whistleblowing è individuato nella società Sovit s.r.l. Società con Unico Socio che tratterà i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione nel rispetto dei principi fissati dalle norme vigenti, compresi l'assolvimento dell'obbligo di informazione ai soggetti interessati ai sensi degli art.li 13

e 14 del GDPR e l'adozione delle misure appropriate a tutela dei diritti e libertà degli interessati.

Sovit effettua la valutazione di impatto sul trattamento in questione.

Nella gestione delle segnalazioni e della relativa procedura, il Titolare è coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza quale Gestore delle segnalazioni e dalle funzioni interne eventualmente coinvolte nell'istruttoria, previa specifica autorizzazione del Titolare e sulla base delle istruzioni da quest'ultimo impartite.

Si precisa che la normativa europea sulla protezione dei dati personali prevede che in determinati casi la legge nazionale possa limitare sia gli obblighi del titolare del trattamento che i diritti riconosciuti agli interessati al trattamento. A tale riguardo l'art 13 comma 3 del D Lgs.vo 24/2023 prevede una limitazione dei diritti degli interessati che trova applicazione quando dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone eventualmente coinvolte nella segnalazione stessa.

Pertanto, il diritto di accesso ai propri dati, la rettifica od integrazione dei medesimi, la cancellazione e limitazione del trattamento possono essere esercitati con le medesime modalità in cui è stata effettuata la segnalazione.

Il segnalante ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

11. Gli obblighi informativi

La diffusione delle modalità di utilizzo dei canali di segnalazione avviene attraverso la pubblicazione del presente atto organizzativo sul sito aziendale, nonché attraverso l'affissione nei locali aziendali di accesso comune in maniera che siano facilmente visibili sia ai lavoratori che a coloro che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono il rapporto giuridico di cui all'art 3 comma 3 del Decreto.

Il presente atto organizzativo è stato approvato ed adottato dall'Organo Amministrativo in data 28 marzo 2024